

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 042 del 08.11.2018

**OGGETTO : REGOLAMENTO INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA:
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Novembre alle ore 11.25 nella sede dell'Ente, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

PRESENTI

• 1) Tommaso	PELLEGRINO	Presidente	SI
• 2) Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 3) Rosario	CARIONE	Consigliere	SI
• 4) Beniamino	CURCIO	Consigliere	SI
• 5) Cono	D'ELIA	Consigliere	SI
• 6) Ferdinando	DELLA ROCCA	Consigliere	SI
• 7) Maria Cristina	GIOVAGNOLI	Consigliere	SI
• 8) Vincenzo	INVERSO	Consigliere	NO
• 9) Emanuele Giancarlo	MALATESTA	Consigliere	NO

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

• Matteo	CIANFLOCCA	Presidente	NO
• Mario	LANGONE	Componente	NO
• Giuseppe	PALLADINO	Componente	NO

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott. Romano Gregorio e di Verbalizzante la Dott.ssa Elena Petrone.



In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91, l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco;

che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, il Regolamento del Parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi;

VISTO

che, in ossequio a quanto disposto dalla citata normativa e nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 394/91, con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 10.09.2008 è stato approvato uno specifico regolamento disciplinante le modalità di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica;

che, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014 è stata pubblicata la Circolare "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014-2020 sezione 1.2.1.5" che fornisce indicazioni sulle modalità di concessione degli indennizzi;

che, sulla base delle predette indicazioni, i competenti uffici hanno redatto una proposta di Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che regola le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro – forestale e zootecnico all'interno del territorio del Parco, così come perimetrato dal D.P.R. 05.06.1995;

che con delibera consiliare n. 8 del 03.02.2017 è stato approvato il "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni";

che con il medesimo provvedimento il Consiglio Direttivo si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti che tengano in considerazione la specificità del territorio in quanto area protetta;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 41 del 20.07.2017 è stato disposto, per le motivazioni ivi contenute, di applicare, in via transitoria, nelle more del chiarimento interpretativo sulla normativa europea, al fine di scongiurare eventuali contenziosi, il vecchio regolamento per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica;

che gli uffici competenti, sulla base dell'applicazione operativa dello strumento regolamentare al fine di migliorarne l'applicazione hanno proposto alcune modifiche al regolamento approvato con delibera n. 24 del 10.09.2008;

che, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della Legge n. 394/91, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 6 del 07.11.2018, ha espresso parere favorevole sul "Regolamento per l'indennizzo dei danni



RITENUTO causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni";
che il citato regolamento consente di rispondere tempestivamente e con chiarezza alle esigenze manifestate dai cittadini danneggiati;
meritevole di approvazione la bozza del citato Regolamento, redatto in linea con le indicazioni fornite dall'Unione Europea e con la normativa vigente, così come modificato ed integrato;

DOPO VISTO approfondimento e discussione articolo per articolo;
la legge 394/91;
lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto;

CON VOTI **UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO**

DELIBERA

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

APPROVARE il "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 394/91, così come modificato ed integrato a seguito degli approfondimenti effettuati dagli uffici, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

INCARICARE DICHIARARE il Direttore per tutti gli atti inerenti e consequenziali;
con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI
Allegato alla delibera di C.D. n. 002 del 08 NOV. 2018
Il Funzionario

2018

Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., Gare e Contratti

Oggetto: **Regolamento indennizzi danni da fauna selvatica: provvedimenti.**

Presupposti di fatto:

Ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91, l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco; ai sensi dell'art. 15, comma 4, il Regolamento del Parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi.

In ossequio a quanto disposto dalla citata normativa e nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 394/91, con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 10.09.2008 è stato approvato uno specifico regolamento disciplinante le modalità di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'U.E n. C 204 del 1.7.2014 è stata pubblicata la Circolare "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014-2020 sezione 1.2.1.5" che fornisce indicazioni sulle modalità di concessione degli indennizzi.

Con delibera consiliare n. 8 del 03.02.2017 è stato approvato il "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni"; con il medesimo provvedimento il Consiglio Direttivo si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti che tengano in considerazione la specificità del nostro territorio in quanto area protetta;

Successivamente, con delibera di Consiglio Direttivo n. 41 del 20.07.2017 è stato disposto, per le motivazioni ivi contenute, di applicare, in via transitoria, nelle more del chiarimento interpretativo sulla normativa europea, al fine di scongiurare eventuali contenziosi, il vecchio regolamento per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica.

Gli uffici competenti, sulla base dell'applicazione operativa dello strumento regolamentare al fine di migliorarne l'applicazione hanno proposto alcune modifiche al regolamento approvato con delibera n. 24 del 10.09.2008.

Ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della Legge n. 394/91, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei Revisori dei Conti: il Collegio, con verbale n. 6 del 07.11.2018, ha espresso parere favorevole sul "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle attività agricole primarie nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni".

Tanto si sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

Ragioni Giuridiche:

Art. 15 della legge 394/91.

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Lì 08.11.2018

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI

Allegato alla delibera di C.D./G.E.
N. 042 del 08 NOV 2018
Il Funzionario

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

REGOLAMENTO

PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI
AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO DALLA
FAUNA SELVATICA NEL PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO, VALLO DI DIANO E ABURNI



Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art.11 della legge 394/91, regolamenta ai sensi dell'art.15, comma 4, della stessa legge e, **dove applicabile**, del regime *de minimis* di cui alla normativa europea e nazionale, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale e zootecnico all'interno del territorio del Parco così come perimetrato dal DPR 05.06.1995.
2. Alle spese relative all'indennizzo dei danni l'Ente Parco fa fronte con apposito capitolo di bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in base ad apposito programma.
3. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati da fauna selvatica omeoterma.
4. L'Ente Parco, ai sensi dell'art.15 comma 3, 4 e 7 della legge 394/91, adotta il presente regolamento e contemporaneamente abroga quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.24 del 10/09/2008.

Art.2

Indennizzo

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari, i possessori o gli affittuari per legittimo titolo di attività agro-forestali o zootecniche all'interno del perimetro dell'area protetta.
2. In alcuni casi particolari l'indennizzo è regolato come di seguito:
 - Nei casi in cui venga arrecato un danno ad una coltura erbacea annuale o poliennale, in uno stadio precoce del periodo vegetativo, verranno indennizzate, le anticipazioni colturali.
 - Nel caso di danni a colture poliennali erbacee (es. erba medica) arrecati oltre il termine in cui sia possibile la risemina, si prevede l'indennizzo del mancato prodotto di un'annualità, al netto delle spese non sostenute, oltre all'indennizzo delle spese di ripristino e risemina degli appezzamenti danneggiati. In tal caso, il conduttore del fondo si impegna a non utilizzare il terreno danneggiato per l'impianto di altre colture fino all'anno successivo. Le spese di ripristino e risemina non saranno considerate nel caso in cui ci si trovi nell'ultimo anno di coltivazione della poliennale.
 - Nel caso di danni arrecati a colture erbacee annuali (es. frumento e mais) in epoca prossima alla raccolta o comunque quando non sia più possibile effettuare la risemina, sarà indennizzato esclusivamente il mancato raccolto reddito, quantificato in base alla percentuale danneggiata dell'intera superficie coltivata.
 - Nel caso di danni arrecati a colture arboree da frutto si prevede l'indennizzo mancato reddito, delle spese di reimpianto per le piante irrimediabilmente danneggiate maggiorato di una somma pari al mancato reddito al massimo di tre annualità.
 - Nel caso di danni arrecati a colture arboree da legno entro un periodo di cinque anni dall'impianto, si prevede esclusivamente l'indennizzo per le spese di reimpianto e per le cure colturali (concimazioni, diserbo, potatura di formazione).
 - In caso di danni a manufatti essi vanno indennizzati in base al costo di ripristino dello



stesso, opportunamente deprezzato, tenendo conto delle condizioni in cui si trova al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione) decurtato del valore di recupero dei materiali residui.

- Per i danni alle reti per la raccolta delle olive, il denunciante può effettuare la riparazione delle stesse a fronte di un indennizzo forfetizzato, come indicato nel prezzario del PNCVDA. Nel caso in cui il denunciante richieda che vengano indennizzate le reti per intero, deve presentare la ricevuta di acquisto delle reti nuove e di smaltimento di quelle danneggiate PRESSO CENTRI AUTORIZZATI di cui al seguente link: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/pubblicazioni/pdf/rifiuti-azienda.pdf>

Art. 3

Entità dell'indennizzo

1. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato:
 - a) 100% del valore stimato per danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico
 - b) 60% del valore stimato per danni ai manufatti (reti per la raccolta delle olive, muretti a secco, canali di scolo, etc.) causati dalla fauna selvatica, tenendo conto delle condizioni in cui si trovano al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione) decurtato del valore di recupero dei materiali residui.
 - c) Per le produzioni biologiche certificate sarà applicata una maggiorazione del 20 %, ricordando che la certificazione di produzione biologica di prodotto è cosa diversa dalla certificazione di commercializzazione biologica di filiera.

Art. 4

Attività di prevenzione

1. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, l'Ente Parco può fornire materiali e attrezzature necessari a eliminare il danno al patrimonio agro-forestale e zootecnico (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali).
2. Previa opportuna relazione tecnica, l'Ente Parco determina di volta in volta il sistema di prevenzione più idoneo, in base anche alla tipologia di coltura, all'ubicazione ed estensione del sito, al tipo di allevamento e altro.
3. L'Ente Parco, con la collaborazione del Reparto Carabinieri Parco (RCP), provvede ad informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico.
4. I beneficiari dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 1 si impegnano a installarli e mantenerli correttamente, secondo le linee guida impartite dai tecnici dell'Ente Parco.
5. La mancata accettazione dei sistemi di prevenzione dei danni prescritti ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, nonché la loro mancata realizzazione o la non corretta installazione e manutenzione fanno decadere ogni diritto di indennizzo.
6. Le seguenti disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche in caso di sistemi di prevenzioni attuati a seguito di finanziamenti concessi da altri enti pubblici:
 - a) I beneficiari dei materiali e delle attrezzature acquisiti tramite finanziamento pubblico si impegnano a installarli e mantenerli correttamente;



- b) la loro mancata realizzazione o la non corretta installazione e manutenzione fanno decadere ogni diritto di indennizzo di cui all'art. 15 della legge 394/91, per i danni riguardanti quella superficie e quella tipologia per i quali era stato decretato il contributo.

Art.5

Compiti del Reparto Carabinieri Parco (RCP)

1. Al Reparto Carabinieri Parco (RCP), che opera tramite i comandi stazione, è affidato il compito di raccogliere le denunce, verificare la quantificazione fisica del danno e redigere il verbale di accertamento.
2. Per l'accertamento della quantificazione fisica dei danni denunciati al bestiame, alle colture o ai manufatti di particolare complessità, il RCP si potrà avvalere della collaborazione di tecnici esperti dipendenti o convenzionati con l'Ente Parco (servizio veterinario ASL), la richiesta va fatta entro 24 ore via fax.
3. L'accertamento del danno riportato in denuncia sarà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni successivi alla ricezione della denuncia, per quanto concerne danni alle colture ed entro 48 ore per i danni al bestiame.
4. Il RCP dovrà trasmettere, entro 30 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a mezzo posta elettronica certificata, gli atti relativi all'accertamento e la quantificazione fisica dettagliata del danno, opportunamente corredata di documentazione fotografica digitale a colori e georeferenziata.
5. Il RCP provvederà, nel verbale di accertamento, a indicare l'opportunità o meno di prevedere misure di protezione utili all'eliminazione di ulteriori danni. Tali indicazioni verranno verificate ed eventualmente confermate dall'ufficio competente dell'Ente Parco.

Art.6

Denuncia

1. La denuncia deve essere presentata dal danneggiato entro 24 ore dalla scoperta nel caso di danni al bestiame, ed entro 48 ore dalla scoperta nel caso di danni alle colture.
2. La denuncia deve essere presentata alla stazione dei Carabinieri Parco competente territorialmente.
3. La denuncia del danno deve essere effettuata impiegando l'apposito modulo predisposto dall'Ente Parco, disponibile oltre che presso le Stazioni dei Carabinieri Parco anche sul sito web del parco www.cilentoediano.it. Deve contenere tutti gli elementi richiesti dal modulo e deve essere sottoscritta con firma autenticata dall'agente che la riceve.
4. La denuncia deve, altresì, contenere l'attestazione che il denunciante non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
5. L'incompletezza della documentazione richiesta, il mancato rispetto della tempistica e della presentazione della domanda in tempi che non consentano un'adeguata valutazione del danno, comportano la non accettazione della stessa, la non effettuazione del sopralluogo da



parte del personale delle Stazioni Carabinieri Parco e la decadenza del diritto all'indennizzo.

6. Dopo la denuncia vi è l'obbligo da parte di chiunque di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione fino all'accertamento del danno da parte dei Carabinieri Parco.
7. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.

Art.7

Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 5 redigono un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art.6, dell'accertamento, delle quantità fisiche del danno, delle altre necessarie informazioni.
2. Nel caso in cui il denunciante non possa essere presente all'accertamento può delegare attraverso un modulo appositamente predisposto un altro soggetto.
3. Il denunciante o il suo delegato ne riceve copia.
4. La mancata presenza del denunciante o del suo delegato, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto del predetto all'eventuale corresponsione dell'indennizzo.
5. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato. Questo deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza decade ogni diritto di indennizzo.

Art.8

Valutazione

1. L'accertamento dei quantitativi fisici del danno viene eseguito dai Carabinieri Parco in base a quanto previsto dal "Prontuario delle colture del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", per quanto concerne la produzione media e la tipologia delle colture indennizzabili. La determinazione economica del danno alle colture e/o al patrimonio zootecnico viene eseguita da personale del Parco in base a quanto riportato nel Prezzario del PNCVDA aggiornato annualmente o, in mancanza, ai prezzi vigenti, al momento della denuncia, fissati dalla Camera di Commercio di Salerno o, in mancanza, in base ai prezzi vigenti, al momento della denuncia, registrati dall'ISMEA o, in mancanza, individuati nei mercuriali della Camera di Commercio di altre Province Campane e non. L'indennizzo dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico è definito sul mancato reddito registrato a seguito del danno.
2. All'Ente Parco è affidato il compito di predisporre/aggiornare il Prontuario ed il Prezzario del PNCVDA che definiscano rispettivamente:
 - la tipologia delle colture e degli animali indennizzabili, ~~e la~~ ed il valore fisico della produzione media vegetale o zootecnica
 - i relativi prezzi.
3. La determinazione economica del danno agli impianti e ai manufatti viene eseguita tenendo conto del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario.



Art.9

Liquidazione

1. La liquidazione degli indennizzi verrà effettuata entro 90 giorni dalla data della denuncia, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge 394/91, saranno liquidati prioritariamente nell'esercizio seguente entro il primo trimestre.
3. Si procederà alla liquidazione dell'indennizzo esclusivamente in seguito a comunicazione delle coordinate del conto corrente (codice IBAN), intestato al denunciante.

Art.10

Norme di chiusura

Non compete indennizzo nei seguenti casi:

- Qualora la denuncia di danno venga presentata da soggetti che abbiano beneficiato di indennizzi nel corso di un numero di annualità superiore a TRE senza aver adottato misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio;
- Se a seguito del sopralluogo si accertasse la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento o venisse riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell'art. 11 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della legge 394/91;
- Danni a colture che al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse;
- Danni rappresentati da irregolarità del terreno (scavi, buche, ecc.);
- Danni ad animali da cortile;
- Danni a tartufaie;
- Danni verificatisi su tutte le superfici vitate che non siano state iscritte allo schedario viticolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione dei vigneti aventi una superficie ragguagliata non superiore a 1000 mq.;
- Danni ad impianti di essenze arboree attuati con contributi comunitari, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, o dove sia stata prevista in progetto ma non risulti adottata;
- Danni ai boschi o ai rimboschimenti dopo cinque anni dall'impianto, o nel caso di boschi cedui, dopo cinque anni dal taglio;
- Danni a carico di autovetture;
- Danni a carico di persone;
- Danni relativi a terreni in evidente stato di abbandono;
- Danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione come stabilito nel prontuario del PNCVDA;
- Danni alle reti al di fuori del periodo di raccolta delle olive come stabilito nel prontuario PNCVDA;
- Danni denunciati a carico di bestiame pascolante abusivamente e/o pascolante su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
- Danni denunciati a carico di bestiame sprovvisto delle necessarie autorizzazioni sanitarie



previste per legge;

- Danni denunciati a carico di bestiame in assenza della carcassa dell'animale morto;
- Danni denunciati in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento dei danni;
- Danni causati da cani vaganti;
- Danni nei quali non è possibile stabilire con assoluta certezza il nesso causale rispetto alla fauna selvatica di cui all'art. 1, comma 3;
- Danni a carico di pascoli naturali;
- Danni a muri a secco di dimensioni superiori ai 2 metri di fronte lineare;
- Danni la cui stima accertata sia inferiore ai 100 euro.
- Non si procede alla liquidazione nel caso di indicazioni catastali errate dichiarate in denuncia.

Art. 11

Qualora il "*denunciante danno*" abbia in corso un contenzioso con l'Ente Parco relativo a indennizzi correlati all'azione della fauna selvatica su determinate particelle, per quelle stesse particelle non potrà rivendicare ulteriori ristori prima che il contenzioso stesso si sia risolto.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.